

SEZIONI UNITE

di Teresa Alesci

L'ISCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO NEL CASELLARIO GIUDIZIALE

(Cass., sez. un., 24 settembre 2019, n. 38954)

Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere la questione controversa relativa alla iscrivibilità nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*

Secondo l'orientamento maggioritario, il provvedimento di archiviazione *ex art. 131 bis c.p.* non rientra nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), d.p.r. n. 313/2002, che non sono soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (Cass., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 3817; Cass., sez. III, 26 gennaio 2017, n. 30685; Cass., sez. I, 25 giugno 2018, n. 31600). In senso contrario, una pronuncia della Corte di Cassazione, seppur incidentalmente, sostiene l'iscrivibilità nel casellario giudiziale del decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto (Cass., sez. V, 15 giugno 2017, n. 40293, Serra). A tale opzione esegetica aderisce la Sezione rimettente, che evidenzia gli effetti negativi della mancata iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario. In primo luogo, l'impossibilità di valutare con immediatezza la non abitudine del comportamento in caso di reiterazione di fatti della stessa indole, con evidente ricaduta sull'efficienza complessiva del sistema processuale. Il pubblico ministero, al fine di conservare traccia della declaratoria di non punibilità, infatti, potrebbe scegliere di non anticipare alla fase delle indagini la richiesta *ex art. 131 bis c.p.*, con inutile dispendio di attività processuali.

In via preliminare, le Sezioni Unite ricostruiscono il quadro normativo di riferimento. L'art. 3, comma 1, d.p.r. n. 313/2002 elenca i provvedimenti di cui è disposta l'iscrizione nel casellario giudiziale. La previsione è stata oggetto di diversi interventi normativi. Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto alla lett. f) del citato articolo 3, il riferimento ai provvedimenti con i quali viene dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.* Mentre, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, in attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103, ha eliminato la tradizionale dicotomia tra certificato generale e certificato penale del casellario.

Già prima della pronuncia Serra, sulla questione oggetto del contrasto, si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj). Nel definire l'ambito applicativo dell'art. 131 *bis c.p.*, la sentenza Tushaj, seppur incidentalmente, sottolinea la necessità dell'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Ai fini della valutazione della non abitudine del comportamento, quale presupposto per l'applicazione della causa di non punibilità, risulta indispensabile valutare la sussistenza di altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131 *bis c.p.* Solo attraverso la memorizzazione di tali pronunce nel casellario giudiziale, il giudice può compiere una concreta ed effettiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione della particolare tenuità. Secondo la sentenza Tushaj, dunque, l'annotazione nel casellario giudiziale del provvedimento proscioglitivo è *"l'antidoto indispensabile contro l'abuso dell'istituto"*.

In continuità con tale opzione esegetica, le Sezioni Unite, condividendo le conclusioni sostenute nella sentenza Serra, ritengono doverosa l'iscrizione dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto nel casellario giudiziale. Il dato testuale di cui all'art. 3, comma 1, lett. f) d.p.r. n. 313/2002, infatti, nonostante presenti tratti di indubbia ambiguità, è suscettibile di una diversa interpretazione. La locuzione *"nonché quelli"* (che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131 *bis c.p.*), che introduce l'ampliamento dell'originario catalogo dei provvedimenti da annotare nel casellario, è certamente riferita ai «provvedimenti giudiziari» menzionati nella prima parte della stessa disposizione normativa, ma non anche necessariamente alla loro qualificazione come definitivi. Inoltre, l'estensione dell'obbligo di iscrizione anche ai provvedimenti non *"definitivi"* relativi alla non punibili-

tà del fatto per particolare tenuità emerge anche dalla *voluntas legis*; infatti, la Relazione ministeriale allo schema del D.lgs. n. 28 del 2015 sottolinea l'irrinunciabile collegamento esistente tra la memorizzazione di tutti i provvedimenti che applicano il nuovo istituto e l'effettiva operatività della condizione di non abitudine del comportamento.

La conclusione delle Sezioni Unite, d'altro canto, supera le riserve di compatibilità costituzionale e convenzionale; sul primo versante, infatti, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. è assicurata dalla previsione contenuta nel comma 1 *bis* dell'art. 411 c.p.p., che consente all'indagato di esercitare la propria difesa dinanzi al giudice investito della richiesta di archiviazione. La garanzia del doppio grado di giudizio, indicata dall'art. 2, Prot. 7, Cedu, invece, copre le dichiarazioni di colpevolezza e le condanne, e non anche i provvedimenti emessi in una fase anteriore al giudizio, come l'archiviazione. Del resto, l'iscrizione non può essere ritenuta un effettivo pregiudizio per l'indagato, poiché essa assolve esclusivamente ad una funzione di memorizzazione del provvedimento, destinata ad esplicitare gli effetti soltanto all'interno del circuito giudiziario.

In conclusione, le Sezioni Unite affermano il seguente principio di diritto: «*il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione*».